



## PROVINCIA DI LATINA

Settore Ecologia e Tutela del Territorio

PROT N° 6195 DEL 12/02/2024

### OGGETTO:

Richiesta di autorizzazione a norma dell'art.19 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale adottate con legge regionale 39/2002 e s.m.i., del taglio di utilizzazione dei boschi Cedui matricinati di essenza quercina *Quercus ilex* individuati nei: Lotto n. 10 (di sup lorda totale 19,7379 ettari, sup netta totale 15,7865) e Lotto n. 11 (di sup lorda totale 33,5849 ettari, sup netta totale 24,2673), siti in area soggetta a vincolo idrogeologico nel comune di Roccasecca dei Volsci - Lotto 10 Foglio 25 particella 2p-4p-5-8, Lotto 11 Foglio 23 particelle 3-4p-5p-15-25p-26p-27-244p.

Alla Sig.ra Fioridalisi Virginia e dott. For.

Antonio Forte

PEC: a.forte@epap.conafpec.it

e p.c. Regione Carabinieri Forestale Lazio -

Gruppo di Latina

PEC: ff43033@pec.carabinieri.it

Al Comune di Roccasecca dei Volsci

PEC: roccaseccadeivolsci@postecert.it

### IL DIRIGENTE

**VISTO** il R.D.L. n° 3267 del 30.12.1923 avente per oggetto: "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

**VISTO** il R.D. n° 1126 del 16.05.1926 avente per oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. n° 3267 del 30.12.1923, concernente il riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

**VISTO** il D.P.R. n° 616 del 24.07.1977 avente per oggetto: "Attuazione della delega di cui all'art.1 della L. n°382 del 22.07.1975";

**VISTA** la D.G.R. n° 6215 del 30.07.1996 avente per oggetto: "... adozione delle determinazioni relative alle autorizzazioni a norma dell'art.7. del R.D.L. n°3267 del 30.12.1923, e degli artt. 20 e 21 del R.D. n°1126 del 16.05.1926";

**VISTA** la D.G.R. n° 3888 del 29.07.1998 avente per oggetto: "Delega delle funzioni agli enti locali e direttive per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo .....";

**VISTA** la L.R. n° 53 del 11.12.1998 e successive modificazioni e integrazioni avente per oggetto: "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge n°183 del 18.05.1989";

**VISTA** la D.G.R. n° 3107 del 08.06.1999 avente ad oggetto: "Direttive per l'esercizio delle funzioni delegate con la L.R. n°4 del 20.01.1999";

**VISTA** la L.R. n°14 del 06.08.1999 avente ad oggetto: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

- ✓ realizzare tutti gli interventi necessari per la buona ripresa del soprassuolo ed evitare processi di degrado;
- ✓ rispettare, in fase di esecuzione dell'utilizzazione boschiva, la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- ✓ mettere in atto le soluzioni tecnico operative ed organizzative più opportune secondo la buona tecnica forestale anche per e a realizzare tutti gli interventi necessari per il buon sviluppo del soprassuolo ed evitare processi di degrado;
- ✓ comunicare la data d'inizio dell'utilizzazione boschiva in oggetto, almeno cinque giorni prima dell'avvio dei lavori, alla Regione Carabinieri Forestale Lazio ed ai competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale di Latina; ai termine dell'utilizzazione l'interessato è altresì obbligato a comunicare la fine dei lavori;
- ✓ comunicare all'utilizzatore le prescrizioni impartite con il presente atto affinché possa rispettarle in fase di esecuzione del taglio;
- r) Per quanto non espressamente previsto, sia fatto esplicito riferimento al R.R. 7/05 e successive modifiche ed integrazioni, alla L.R. 39/2002 e s.m.i..

Il presente provvedimento attiene unicamente alle previsioni tecnico-selvicolturali del progetto di utilizzazione presentato e viene rilasciato esclusivamente nei riguardi del R.D.L. 3267/23 e della L.R. 39/02; l'utilizzazione boschiva è assentita a condizione che siano rispettate le prescrizioni sopra impartite e quelle di cui al vigente Regolamento Regionale forestale n. 7/2005 e s.m.i.  
Dovranno essere rispettati gli eventuali diritti di terzi e dovrà essere assolto ogni altro obbligo eventualmente previsto dal quadro normativo vigente.

Ogni altra funzione amministrativa non delegata a Questo Ente e prevista dalla normativa di riferimento vigente, rimane di competenza degli Enti individuati dalla normativa stessa.

Si invia la presente autorizzazione alla Regione Carabinieri Forestale Lazio che ha facoltà di vigilare sullo scrupoloso rispetto della L.R. 39/02 e relativo Regolamento di attuazione e delle prescrizioni impartite con il presente atto.

Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, entro centoventi giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.  
Il presente atto è prodotto in due copie originali.

### Il Responsabile del Procedimento

Dott.Agr. Armando Di Biasio

Il Responsabile P.O.

Dott.Geol.Luigi Matteoli

### Il Dirigente del Settore Ecologia e Tutela

Ing. Antonio Madone

*VISTA* la L.R. n° 39 del 28.10.2002 avente ad oggetto: "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

*VIOTO* il Regolamento Regionale n° 7 del 18.04.2005 avente ad oggetto: "Regolamento di attuazione dell'art. 36 della L.R. n° 39 del 28.10.2002";

*VIOTO* il Regolamento Provinciale per la gestione del Vincolo Idrogeologico approvato con D.G.P. n° 145 del 14.04.1999 e successive modifiche ed integrazioni approvate con D.G.P. n° 202 del 27.09.2001;

*VIOTA* la D.G.R. n° 13 del 13.01.2012 avente per oggetto: "Modifiche alla deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2002, 1745 – Atto di indirizzo sul periodo di validità delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico";

*VIOTO* il Regolamento Regionale 8 gennaio 2020 n.2, recante modifiche al Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali);

*VIOTO* la D.C.P. n° 22 del 30.04.2009 avente per oggetto "Regolamento sul procedimento amministrativo";

*VIOTO* il Parere di Valutazione di Incidenza rilasciato della Regione Lazio – Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti- Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali con determinazione n° G14241 del 26/11/2020, successivamente rettificata con determinazione n°G00447 del 21/01/2021;

*VIOTA* l'istanza inoltrata dal Sig. Virginia Fioridalisi, in qualità proprietaria e conduttrice dei boschi, per l'intervento di utilizzazione forestale in oggetto, pervenuta a questa Provincia in data 31/12/2019 (acquisita con prot. 51886) e le successive integrazioni;

**PRESO ATTO** degli elaborati progettuali a firma del tecnico incaricato, dott. Antonio Forte;

**CONSIDERATO** che l'intervento proposto riguardante taglio di utilizzazione dei boschi Cedui matricinati di essenza quercina (*Quercus ilex*) individuati nei: **Lotto n. 10** (di sup lorda totale 19,7379 ettari, sup netta totale 15,7865 - Foglio 25 particella 2p-4p-5-8,) e **Lotto n. 11** (di sup lorda totale 33,5849 ettari, sup netta totale 24,2673 - Foglio 23 particelle 3-4p-5p-15-25p-26p-27-244p), siti in area soggetta a vincolo idrogeologico nel comune di Roccasecca dei Volsci;

*VIOTO* le prescrizioni formulate e contenute nel verbale d'istruttoria, parte integrante del presente atto, prot. n° 5728 del 15/02/2021 in atti, a firma dal Responsabile del Procedimento Dott. Agr. Armando di Biasio;

**DICHIARATO** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241; *VIOTO* l'art. 107 del D.Leg. n°267 del 18.08.2000.

### AUTORIZZA

La sig. Virginia Fioridalisi, ai soli fini del R.D.L. n. 3267/1923 (vincolo idrogeologico) e della L.R. n°39/2002, e successivi regolamenti applicativi, fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni, pareri, nulla osta, etc e quant'altro previsto da altra normativa vigente, al taglio di utilizzazione dei boschi cedui matricinati di essenza quercina (*Quercus ilex*) individuati nei: **Lotto n. 10** (di sup lorda totale 19,7379 ettari, sup netta totale 15,7865 - Foglio 25 particella 2p-4p-5-8,) e **Lotto n. 11** (di sup lorda totale 33,5849 ettari, sup netta totale 24,2673 - Foglio 23 particelle 3-4p-5p-15-25p-26p-27-244p), siti in area soggetta a vincolo idrogeologico nel comune di Roccasecca dei Volsci, secondo la documentazione tecnica citata, nei limiti, con le modalità e con le prescrizioni di seguito elencate:

- a) L'intervento dovrà essere concluso entro ventiquattro mesi dalla data di rilascio dal provvedimento, nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 1 Aprile;
- b) L'intervento deve essere realizzato secondo i parametri e le modalità riportate negli elaborati progettuali e nel rispetto delle prescrizioni di cui al parere Parere di Valutazione di Incidenza rilasciato della Regione Lazio – Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti- Area

Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali con determinazione n° G14241 del 26/11/2020, successivamente rettificata con determinazione n°G00447 del 21/01/2021;

- c) Durante l'abbattimento delle piante e l'esbosco dovrà essere posta particolare attenzione a non danneggiare polloni e matricine rilasciati e ceppaie;
- d) Dovranno essere preservate dal taglio eventuali formazioni rupesetri ed esemplari arborei secolari di particolare pregio monumentale ed ecologico ed andrà opportunamente salvaguardata, compatibilmente con le operazioni di esbosco, la vegetazione delle aree cespugliate con scarsa presenza di elementi arborei e le piante presenti nelle radure e quella appartenente alle specie protette ai sensi della L.R. 61/74;
- e) Nelle radure, nelle zone in cui il bosco è poco denso ed in corrispondenza delle fasce perimetrali delle radure stesse, al fine di favorire il processo naturale di rimboschimento, dovranno essere rilasciate tutte le piante nate da seme e sono ammesse solo operazioni colturali quali: taglio di polloni secchi o deperienti e diradamento delle ceppaie con rilascio di almeno un pollone per ognuna di esse; inoltre, onde evitare rischio di incendio, si vieta l'accumulo e l'abbandono del materiale di risulta del taglio di cui si prescrive l'allontanamento;
- f) Non siano eseguiti movimentazioni di terra di qualsiasi genere, né l'estirpazione di alberi ed arbusti;
- g) I prodotti allestiti, siano allontanati dalla sezione utilizzata entro il termine consentito per il taglio. Lo sgombero dei prodotti del taglio, al fine di non danneggiare il suolo ed il soprassuolo in rinnovazione, nelle aree più acclivi sia effettuato per mezzo di animali da soma;
- h) È fatto assoluto divieto di aprire nuove piste permanenti per l'esbosco e di eseguire qualsiasi altro intervento che possa arrecare danno al suolo, al soprassuolo ed all'ambiente naturale;
- i) Nelle vie di esbosco e nei piazzali d'imposio sia effettuato il ripristino della vegetazione eventualmente danneggiata in modo permanente, mediante il reimpianto delle specie presenti;
- j) I residui legnosi delle lavorazioni del diametro massimo inferiore a 5 cm siano concentrati negli spazi delle tagliate privi di vegetazione e di rinnovazione, sparsi sul letto di caduta ridotti in pezzi di lunghezza non superiore a 100 centimetri, o in cumuli di altezza massima di 100 cm;
- k) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a prevenire situazioni di pericolo e instabilità del versante oggetto di utilizzazione forestale prestando particolare attenzione al rilascio di matricine stabili, alle operazioni di allestimento, sgombero; l'esbosco dovrà essere effettuato utilizzando le piste esistenti, evitando di causare danno alle piante rilasciate, alle ceppaie, al sottobosco e ad eventuali tane presenti a terra;
- l) Il proprietario o possessore del bosco sia obbligato ad attuare gli interventi antiparassitari eventualmente necessari, secondo le prescrizioni emanate dalla Regione, ai sensi degli art. 97 - 98 - 99 della R.R. 7/05;
- m) Sia preservata dal taglio la vegetazione percorsa dal fuoco nei precedenti 10 anni;
- n) la superficie boscata interessata da taglio di fine turno dovrà rimanere chiusa al pascolo secondo i criteri di cui all'art. 106 del vigente Regolamento Forestale (per gli ovini, suini e caprini per 3 anni e comunque fino a che il novellame o i polloni non abbiano raggiunto l'altezza di 4,5 m per bovini ed equini per un periodo di 6 anni dopo il taglio e comunque fino a che il novellame o i polloni non abbiano raggiunto l'altezza di 4,5 m.);
- o) Siano rispettati tutti i diritti di terzi eventualmente interessati dagli interventi previsti compresi eventuali diritti di uso civico gravanti sul soprassuolo in oggetto;
- p) In corrispondenza dei principali punti di accesso siano posizionati cartelli informativi dove devono essere riportati i principali dati riguardanti l'intervento in corso di esecuzione e i rischi per la pubblica incolumità.
- q) tutti gli interessati si impegnino a:
  - ✓ interrompere immediatamente le operazioni di taglio qualora si dovessero verificare condizioni avverse all'esecuzione dell'intervento colturale o situazioni di pericolo impreviste;
  - ✓ mettere in atto le soluzioni tecnico operative ed organizzative più opportune secondo la buona tecnica forestale anche per non interferire e creare situazioni di pericolo per la pubblica viabilità non creare situazioni di pericolo per gli addetti compresa l'eventuale rinuncia all'intervento nelle aree dove non può essere garantita la loro sicurezza per l'eccessiva pendenza;